

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 marzo 2006

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 126-bis del codice della strada e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»;

Ravvisata la necessita' di stabilire un termine massimo entro il quale devono essere frequentati i corsi di recupero;

Ravvisata la necessita' di modificare l'allegato 3 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Modifica all'art. 1, comma 2

1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14».

Art. 2.

Modifica all'art. 6, comma 4

1. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie».

Art. 3.

Modifiche all'allegato 3

1. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Roma, 30 marzo 2006

Il Ministro: Lunardi